

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 08/09/2020

FATTO

In data 4.6.2010 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento per complessivi 26.400,00 euro, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto della pensione in 120 rate da 212,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente il 5.4.2015, dopo il pagamento di 57 rate di rimborso.

Il ricorrente, previa proposizione di reclamo, chiede il rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., per la somma di 1.529,83 euro (o, in alternativa, di 1.348,57 euro), oltre interessi legali.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che, in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, sono stati rimborsati in favore del cliente - a decurtazione del debito residuo - gli interessi compensativi per l'estinzione anticipata, pari a 1.480,18 euro (cfr. allegato 5, lettera C) e la quota non maturata delle commissioni incassate dalla banca per l'attività di incasso delle rate e *post erogazione*, pari a 204,45 euro (cfr. allegato 5, lettera H);

- che la banca, successivamente all'estinzione del finanziamento, ha rimborsato al ricorrente - a mezzo bonifico bancario del 19.6.2015 - la somma di 212,00 euro relativa alla trattenuta di maggio 2015 (cfr. allegato 6);
- che il 9.6.2020 è stato effettuato un ulteriore rimborso dell'importo di 956,76 euro, quale integrazione delle commissioni non maturate, della quota non maturata del premio assicurativo e degli interessi legali maturati dalla data del reclamo, nonché il rimborso di 20,00 euro quali spese sostenute dal cliente per l'avvio della presente procedura (cfr. allegato 8);
- che i rimborsi in favore del ricorrente sono stati calcolati applicando il criterio *pro rata temporis* agli oneri *recurring* pagati dal cliente, dettagliatamente indicati nel contratto;
- che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa l'11.9.2019 (cd. "Lexitor") non ha riconosciuto la rimborsabilità di tutti i costi connessi al finanziamento, ma ha confermato quanto già statuito dalla giurisprudenza (sia nazionale che arbitrale) e confermato dagli orientamenti dell'organo di Vigilanza, sancendo il diritto del consumatore al rimborso di quei costi la cui natura sia ontologicamente *recurring* e che la banca ha invece – erroneamente – qualificato ed indicato come costi non ripetibili;
- che tale decisione non ha efficacia nei rapporti tra i privati, in quanto le sentenze della Corte di Giustizia U.E. vincolano solo gli Stati membri e non possono imporre diritti e obblighi ai privati;
- che, inoltre, l'esecuzione acritica della sentenza cd. Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano, quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento e la ragionevolezza;
- che, in ordine alle commissioni per l'agente in attività finanziaria, il cliente si è rivolto ad un agente in attività finanziaria della rete distributiva dell'intermediario resistente, che ha svolto attività di promozione e prestruttoria volta esclusivamente all'erogazione del finanziamento;
- che per tale prestazione, come evidenziato dalla relativa clausola contrattuale, l'agente ha percepito il compenso illustrato nel contratto, a fronte del quale ha emesso regolare fattura in data 13.8.2010 (cfr. allegato 4);
- che, in ordine alle commissioni per l'intermediario finanziario, chiaramente descritte come *up-front* nel contratto sottoscritto dal cliente, esse delineano attività che si sono concluse nella fase di preerogazione del finanziamento e che non sono, pertanto, rimborsabili.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

La giurisprudenza consolidatasi nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel

2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell'11.9.2019 resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell'11.12.2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la sentenza citata (cd. sentenza "Lexitor"), è stata chiamata a fornire risposta, con pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E., ad un quesito, formulato dal Tribunale polacco di Lublino, in merito all'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare a chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito; in tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa – o meno – tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione dal Collegio ABF di Palermo con ordinanza del 16.9.2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della Corte Europea sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (cd. *up-front*), con la decisione citata ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- 1) *"a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies del T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front"*;
- 2) *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i*

costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”;

3) *“la ripetibilità dei costi up-front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”;*

4) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up-front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”;*

5) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up-front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *“sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari”*, in quanto contraria a norma imperativa, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli artt. 127 T.U.B. e 1418 c.c.; e che la clausola è da ritenersi sostituita automaticamente, ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione della Corte Europea – imponeva la restituzione anche dei costi *up-front*.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, rilevato che si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, ha osservato che la Corte Europea non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile *“consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”*, intendendo la *“totalità”* non *“come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo”*.

Le parti, quindi, possono *“declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up-front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità”*.

Tuttavia, se ciò non accada, spetta all'Arbitro, secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto; non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio di Coordinamento ha affermato che *“non resta che il ricorso alla integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”*.

Il Collegio di Coordinamento, premesso che spetta ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, decidendo il merito del ricorso allo stesso rimesso, ha stabilito *“che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento”*, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere *“allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione”*, e che *“essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.*

16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”, ed aggiunto, infine, che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up-front* da restituire, condividendo pienamente – e qui richiamando integralmente – le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione, in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Questo Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza Lexitor, nel quale la Corte afferma che l’art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di *“equa riduzione”* quella più precisa di *“riduzione del costo totale del credito”* e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare *“gli interessi e i costi”*, come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi territoriali in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’art. 125 *sexies* del T.U.B.

Venendo al ricorso in esame, la domanda di rimborso avanzata dalla parte ricorrente riguardo alle spese ed agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle seguenti voci di costo del contratto: le commissioni di istruttoria (lettera B), le commissioni per intermediario finanziario (lettera D), le commissioni per l’agente in attività finanziaria (lettera E) e la polizza assicurativa per rischio vita (lettera F).

Nello specifico del contratto in esame, le commissioni di istruttoria (lettera B) vengono ritenute di natura *up-front*, secondo i più recenti orientamenti condivi dai Collegi ABF.

Quanto alle commissioni per intermediario finanziario (lettera D), si rileva che esse fanno riferimento all’attività di *“controllo della rete distributiva”*, sulla cui natura questo Collegio si è già pronunciato con la decisione n. 1414/2020, ritenendo la commissione in esame interamente *recurring*: *“per quanto riguarda la commissione per l’intermediario finanziario di cui alla lettera f), nella formulazione del contratto emerge la natura mista della clausola, volta a rimborsare attività propedeutiche alla sottoscrizione del contratto e attività di carattere gestionale; stante la mancanza di una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati, questo Collegio ne afferma la natura recurring (cfr. anche Collegio di Bologna, decisione n. 15896/2017, e Collegio di Roma, decisione n. 3182/2017).”*

Riguardo alle commissioni per l’agente in attività finanziaria (lettera E), si osserva che la clausola remunera la prestazione dell’agente *“anche nella fase di rimborso nel prestito”* ed è *“pertanto commisurata alla durata del prestito perfezionato”*: essa viene pertanto valutata come *recurring*.

Con riferimento al premio assicurativo (lettera F), nel contratto appare indicato che, in

caso di estinzione anticipata, il premio non maturato sarà rimborsato secondo il criterio *pro rata temporis*.

Si osserva che l'intermediario ha riconosciuto due rimborsi in favore del ricorrente, di cui produce evidenza: a) la somma di 212,00 euro relativa alla trattenuta di maggio 2015 (allegato 6); b) l'importo di 956,76 euro quale integrazione delle commissioni non maturate, della quota non maturata del premio assicurativo, degli interessi legali maturati dalla data del reclamo, più il rimborso di 20,00 euro quali spese sostenute dal cliente per l'avvio della presente procedura (allegato 8).

Con riferimento al secondo rimborso, si precisa che la somma di 20,00 euro è stata scomputata dall'importo lordo di 956,76 euro.

Si precisa che la somma relativa alla trattenuta di maggio 2015, non essendo riconducibile ad una voce commissionale, non è stata inserita nella tabella che segue, di calcolo delle somme meritevoli di rimborso a titolo di commissioni ed oneri assicurativi non goduti.

In forza di quanto sopra, si riporta di seguito la tabella con l'indicazione degli importi da rimborsare a titolo di commissioni e oneri assicurativi non goduti. La tabella è formata applicando, per le voci di costo ritenute *recurring*, il criterio *pro rata temporis* e, per quelle ritenute *up-front*, il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento):

durata finanziamento	120	TAN	4,50%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	57	rate residue	63					
% rest. (pro rata temporis)	52,50%	% rest. (criterio finanziario)	29,70%					
B) commissioni di istruttoria				criterio finanziario (ammortamento)	864,96	256,87	204,45	52,42
D) commissioni per Intermediario Finanziario				criterio pro rata temporis	381,60	200,34		200,34
E) commissioni per l'agente in attività finanziaria/mediatore creditizio				criterio pro rata temporis	508,80	267,12		267,12
F) polizza assicurativa - rischio vita				criterio pro rata temporis	1.202,29	631,20		631,20
Rimborso non espressamente ricondotto a una specifica voce commissionale							936,76	-936,76
Totale						compensazione: sì		214,32

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente 1.529,83 euro o, in via subordinata, 1.348,57 euro), in quanto: a) il ricorrente ha utilizzato il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci richieste (in via principale, ha richiesto il rimborso integrale delle commissioni di cui alla lettera D); b) l'intermediario ha riconosciuto in corso di procedimento un rimborso in favore del ricorrente per la somma di 956,76 euro (comprensiva degli interessi legali e della somma di 20,00 euro per le spese di procedura).

Sulla somma come sopra calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo effettivo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 214,32 (duecentoquattordici/32), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI